



Anas SpA

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Coordinamento Territoriale Sardegna

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' E RECUPERO
DI CAVALCAVIA E CAVALCAFERROVIA SUL TRACCIATO
DELLA EX S.S. 131 ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI
ORISTANO-SUD SILI' E
RINATURALIZZAZIONE RELIQUATI EX S.S. 131

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE SARDEGNA

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Atzeni

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

Ing. Marco Murgia

Ing. Manuela Massessi

VISTO: IL RESP. AREA COMPARTIMENTALE CAGLIARI

Ing. Enrico Atzeni

PROGETTO N° 8629

DATA 01 AGOSTO 2017

TAV. 16

DOCUMENTAZIONE CAVE E DISCARICHE

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:		
CA	8629	E	0817	CODICE ELAB.	P00EG00AMB	CD01	A	—
C								
B								
A	Emissione				Febbraio 2019			
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

1-INTRODUZIONE

La presente relazione viene redatta, nell'ambito dei "Lavori di realizzazione di una nuova viabilità e recupero del Cavalcavia e Cavalcaferrovia sul tracciato della ex S.S. 131 "Carlo Felice" in corrispondenza dello Svincolo di Oristano-Sud - Silì e rinaturalizzazione reliquati stradali ex SS 131" al fine di individuare quantità, tipologia e gestione dei materiali di risulta che verranno prodotti durante la fase di realizzazione dell'opera che non verranno reimpiegati, ma trattati secondo la disciplina dei rifiuti da conferire a impianti di recupero / discarica.

2-NORMATIVA

La normativa ad oggi vigente in campo nazionale è il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Quarta.

I casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti sono regolati dalla seguente normativa per la quale si rimanda al paragrafo 2.2:

- Art.184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006;
- D.M. 13 Ottobre 2016 n.264 - "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- da appositi regolamenti e/o decreti emanati per specifiche categorie di materiali (D.P.R. 13 Giugno 2017 - n.120 - "Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.8 del decreto legge 12 Settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Novembre 2014, n.164".

La gestione dei rifiuti propriamente detti è normata da specifici decreti di settore con particolare riferimento a quelli successivamente elencati, a titolo indicativo e non esaustivo:

- D.M. 24 Giugno 2015 - "Modifica di definizione dei criteri di ammissibilità rifiuti da discarica";
- D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 - "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- D.M. 27 Settembre 2010 - "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 3 Agosto 2005";
- D.M. 5 Aprile 2006, n. 186 - "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 Febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- D.M.. 5 Febbraio 1998 - "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Coordinamento Territoriale Sardegna

Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec ct.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



3-MATERIALI DA RISULTA E LORO GESTIONE

In fase di cantiere, in relazione agli interventi previsti nel progetto, la produzione dei materiali di risulta deriverà prevalentemente dalle seguenti operazioni:

- Scavi di Sbancamento o sezione obbligata;
- Fresatura/ rimozione degli asfalti;
- Demolizione sovrastruttura stradale;
- Demolizione di manufatti in calcestruzzo;
- Rimozione di barriere, recinzioni e/o parapetti metallici;
- Pulizia e sistemazione delle aree oggetto degli interventi.

Si prevede quindi indicativamente la produzione dei seguenti codici CER appartenenti alla categoria "17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)":

- CER 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- CER 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- CER 17.01.07 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;
- CER 17.01.01 cemento;
- CER 17.04.05 ferro e acciaio;
- CER 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Si precisa che i rifiuti di cui all'elenco precedente sono annoverati nella categoria dei "rifiuti speciali" e, tendenzialmente, "non pericolosi (salvo diversa evidenza derivante da caratterizzazione analitica).

4-TERRA E ROCCE DA SCAVI

La realizzazione delle opere previste nel progetto in argomento prevede diverse lavorazioni riguardanti la movimentazione di terre e rocce da scavi.

Il progetto in argomento prevede il fabbisogno di materiale da cava per la costruzione delle due rampe di collegamento al "reliquato stradale" della ex S.S. 131 ed la viabilità locale, mediante esecuzione di un nuovo rilevato a ridosso della rampa di uscita dalla nuova S.S. 131 (direz. CA-SS) verso la S.S. 388, oltreché attività di scavo per la bonifica e la gradonatura delle nuove rampe di collegamento, lo scavo di sbancamento per realizzare la rampa dal lato opposto, al fine del collegamento con la viabilità comunale esistente.

Le caratteristiche dei materiali costituenti i rilevati esistenti, che risultano da rimuovere mediante operazioni di scavo, non sono compatibili per la costruzione dei nuovi rilevati all'interno del cantiere in oggetto.

Altresi, è stato considerato economicamente non vantaggioso, un eventuale trattamento del materiale con impianto mobile in cantiere o con stabilizzazione con calce o cemento, al fine di un suo recupero e riutilizzo in sito.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non essendo possibile e/o economicamente vantaggiosa la scelta del recupero e/o del riutilizzo in sito del materiale proveniente dagli scavi e dalle bonifiche per la realizzazione dei nuovi rilevati, sono stati considerati i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni della sovrastruttura stradale, come rifiuti inerti, per cui si provvederà allo smaltimento del materiale, presso discarica o impianto di trattamento e recupero inerti autorizzato.

La tabella seguente illustra le discariche/centri di riciclaggio ove conferire il materiale:

Descrizione	Quantità	Discarica/centro riciclaggio	autorizzazione
17 05 04 - Terre e rocce da scavi non contenenti sostanze pericolose	6.366,99 mc	Cespo S.n.c. (Simaxis) Guido Ruggui S.r.l.	Determinazione Provincia OR n. 1512 del 23/10/2017 Determinazione Provincia OR n. N. 1299 del 24/06/2014
17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	2.514,91 mc.	Basciu Gabriele	Determinazione Provincia OR n. 371 del 21/07/2011
17 03 02 - miscele bituminose non contenenti catrame di carbone diverse da quelle di cui alla voce "17 03 01"	4.771,31 mc.	Basciu Gabriele	Determinazione Provincia OR n. 371 del 21/07/2011.

5-CAVA DI PRESTITO

I fabbisogni di materiale necessari per realizzazione di nuovi rilevati, bonifiche con materiale anticapillare e misti granulari stabilizzati stabilizzati, saranno soddisfatti totalmente facendo ricorso alle cave di prestito, privilegiando quelle posizionate in località meno distanti dal cantiere ed acquisendo le relative autorizzazioni e dichiarazioni da parte dalla cava stessa in corso di validità.

La tabella seguente riporta quanto sopra indicato:

Art. E.P.	Descrizione lavorazione	Quantità	Cava	Autorizzazione
A.02.003.c	Fornitura materiali per rilevati da cave con distanza < 5 km	5.615,87 mc	Cava Prunu E' Cixiri - Tanca Molino, Ditta Oristano Inerti	Prot. 24480 del 13/08/2015 - Regione Sardegna
A.02.007.a	Sistemazione in rilevato mat. Gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	5.615,87 mc.		
D.01.001.c	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato	1.644,89 mc.		

6-GESTIONE DEI RIFIUTI NON INERTI

Per gli altri rifiuti presenti in cantiere, si prevede il conferimento presso:


- la ditta "Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l. - Impianto di stoccaggio (D15) e trattamento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non, località Fenosu - Oristano - autorizzato con Det. RAS n°17258/781 del 26/07/2010.

Lavori di realizzazione di una nuova viabilità e recupero del Cavalcavia e Cavalcaferrovia sul tracciato della ex S.S. 131 "Carlo Felice" in corrispondenza dello Svincolo di Oristano-Sud - Sili e rinaturalizzazione reliquati stradali ex SS 131.


TABELLA DI BILANCIO DELLE TERRE

RIEPILOGO VOLUMI PER PREZZO UNITARIO

DESTINAZIONE




RIEPILOGO:




Sommano
mc 13 653,22

Sommano
mc 13 653,22
t 16 029,96


DISTANZA CANTIERE(OR NORD) – DITTA MASCIA DANILO: 10 KM




DISTANZA CANTIERE(SILI') – F.LLI CESPO: 2,3 KM



DISTANZA CANTIERE (OR NORD) – GUIDO RUGGIU: 4,8 KM



DISTANZA CANTIERE(SILI') – EURODEMOLIZIONI: 3,7 KM



DISTANZA CANTIERE(SILI') – BASCIU GABRIELE: 21 KM

The screenshot displays a Google Maps interface with a route from SP55 to Basciu Gabriele. The route is highlighted in blue and passes through Santa Giusta and Is Bangius. The map shows a distance of 21 km and a travel time of 22 minutes. The interface includes a sidebar with route options and a taskbar at the bottom.

Route Option	Distance	Travel Time
tramite E25	20,9 km	14 min
tramite SP57 e SP68	25,5 km	22 min
tramite SP49	26,6 km	25 min



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Classificazione X.6.4.3

Prot. n. 24480

Cagliari, 13.08.2015

Allegati

- Racc. A/R
- > Spett. Oristano Inerti srl
oristano.inerti@pec.it
 - > Al Comune di Oristano (OR)
istituzionale@pec.comune.oristano.it.
 - > Alla Provincia di Oristano
provincia.oristano@cert.legalmail.it
 - > All'Assessorato degli Enti Locali
Servizio Tutela Paesaggistica per le provincie di
Oristano e Medio Campidano
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
 - > All'Assessorato Difesa Ambiente - Ispettorato
Rip.le Corpo Forestale e di V.A di Oristano
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
 - > Alla Soprintendenza Archeologica
per le Province di Cagliari e Oristano
mbac-sar-sar@beniculturali.it.
 - > All'Assessorato Difesa Ambiente - Servizio
S.A.V.I.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – prog. 1116
Determinazione relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione ed ampliamento della
cava denominata "Pranu e Cixiri – Tanca Molinu" in comune di Oristano, Frazione Sili (OR), a
favore della Oristano Inerti srl.

Si trasmette, in allegato, la determinazione in oggetto.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere alla pubblicazione della medesima determinazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/89.

Il Direttore del Servizio

Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istrutt. dott.ssa Giuliana Viridis *av*
Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci *el*

*IC SOSTITUITO DA
Funz. Estrattive*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 24479 REP. 404 DEL 13.08.2015

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – Determinazione relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione ed ampliamento della cava denominata "Pranu e Cixiri – Tanca Molinu" in comune di Oristano, Frazione Sili (OR), a favore della Oristano Inerti srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26.02.1948, e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 07.01.1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 19.06.1979 n. 348 ed in particolare l'art. 48, concernente, tra l'altro, l'esercizio da parte della Regione di tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di cave e miniere;
- VISTA la Legge Regionale 07.06.1989 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di cava;
- VISTA la Legge Regionale 11.06.1990 n.16 sull'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 53/125 del 21.12.1990, la quale ha disposto l'accoglimento in deroga delle istanze di autorizzazione alla coltivazione delle cave in esercizio prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30/89, presentate oltre il termine stabilito dell'art. 42 comma 3 della stessa Legge;
- VISTA la Legge Regionale, n. 13 che, all'art. 87, ha prorogato di un anno i termini di cui all'art. 19, comma 4 della Legge Regionale 30/89;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 3/S.P. del 05.03.1991, riguardante l'istituzione del Catasto regionale dei giacimenti di cava;
- VISTO lo stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), "Normativa di attuazione", approvato dal Consiglio Regionale il 30.06.1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 28.07.1993;
- VISTI la Legge Regionale n. 8/2004, "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 7 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesistico Regionale;
- VISTA la Legge Regionale 9.08.2002 n. 15, art. 8, riguardante l'intesa tra l'Amministrazione regionale ed il comune territorialmente competente e l'eventuale assoggettamento alla procedura di VIA o di Verifica dei progetti relativi alle attività di cava e successive modifiche ed integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

- VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 30.05.2008, recante "Norme sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive";
- VISTO il D.P.G.R. 13.01.2000 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali, della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati, e loro denominazione;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 6/2 del 13.02.2007 relativa alla procedura di verifica di impatto ambientale del progetto "Coltivazione e recupero ambientale della cava di "Pranu e Cixiri – Tanca Molinu" che, escludendo l'assoggettamento dell'attività all'ulteriore procedura di VIA disponeva, tra l'altro, che l'ulteriore ampliamento dell'attività di cava fosse invece sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- VISTO la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 516 del 16.01.2008, con il quale è stata rilasciata per anni cinque alla Società Oristano Inerti srl l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di inerti in località Pranu Cixiri e Tanca Molinu in comune di Oristano, nell'area ricadente sul foglio 11 mappali 210p, 211p, 235p per complessivi 18.99.38 ettari;
- VISTA l'istanza del 11.02.2010, acquisita al portocollo assessoriale al n° 3950 del 19.02.2010, per l'autorizzazione alla coltivazione con ampliamento della cava in località Pranu e Cixiri Tanca Molinu, per anni 13,5;
- VISTO la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 65 del 14.03.2013, con il quale è stata rilasciata la proroga per un anno dei soli lavori di coltivazione interessanti le aree e le quantità autorizzate con la citata Determinazione n. 516 del 16.01.2008;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16/49 del 14.05.2013, con la quale la Giunta ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, al progetto di rinnovo ed ampliamento di cui all'istanza del 2010 come modificato nella versione depositata a luglio 2012;
- VISTA l'istanza del 31.10.2013 con la quale, ai sensi della L.R. 30/89, la Oristano Inerti s.r.l. ha chiesto una modifica al progetto di ampliamento esitato in VIA con DGR 16/49 del 2013, presentando una nuova proposta progettuale prevedente in particolare la rinuncia alla coltivazione dei lotti 2, 3 e 4 e l'ampliamento nei terreni catastalmente individuati al Foglio 11 mappali n. 218, 220p, 70p, 267p;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 1791 del 30.01.2015 con la quale, nelle more dell'istruttoria relativa al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ed ampliamento secondo la nuova proposta progettuale, ha rilasciato la proroga per un anno (o se precedente sino alla data di rilascio del nuovo titolo autorizzativo), dell'autorizzazione alla coltivazione delle aree e con le quantità già autorizzate con la citata Determinazione n. 516 del 16.01.2008;
- VISTO il certificato di pubblicazione, in assenza di opposizioni, all'Albo pretorio del comune di Oristano, dal 05.05.2015 al 20.05.2015, dell'istanza di rinnovo con ampliamento della cava Pranu Cixiri – Tanca Molinu;
- VISTA la nota n. 1663 del 29.04.2015, con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Cagliari e Oristano ha espresso il nulla osta di competenza;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

- VISTA la nota n. 28513 del 30.04.2015 del Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano, Corpo Forestale e V.A., con la quale viene dichiarato che l'area non è soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23, né ad altri vincoli di natura forestale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1/13 del 13.01.2015 con la quale la Giunta ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, alla modifica del progetto di coltivazione;
- VISTA la nota n. 8685 del 24.02.2015 dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica, Servizio Tutela Paesaggistica per le provincie di Oristano e Medio Campidano con la quale viene dichiarato che l'area interessata dal progetto non è soggetta al vincolo ai sensi degli art. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004;
- VISTI i titoli di disponibilità del giacimento;
- PRESO ATTO della fidejussione bancaria del Credito Emiliano spa, Gruppo Bancario Credito Emiliano CREDEM, n. 650-250042584 del 14.07.2015, a favore della Regione Autonoma Sardegna, per un importo di € 264.229,84 (Euro duecentosessantaquattrodecimosei/84), a garanzia della regolare esecuzione delle opere di recupero ambientale;
- RITENUTO che la Oristano Inerti srl abbia idonee capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività;
- VISTO l'elaborato grafico di delimitazione dell'area di cava redatto su cartografia catastale ed il verbale del sopralluogo effettuato in data 11. 06.2015 da un funzionario di questo Servizio, con il quale si è preso atto dell'apposizione dei termini di vertice sui terreni interessati;
- VISTA l'intera documentazione tecnico-amministrativa presentata a corredo dell'istanza in argomento;
- VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali n. 15246/77 del 23.06.2015, che conferisce all'Ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio delle Attività estrattive e recupero ambientale;
- RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

ART. 1 Alla Società Oristano Inerti srl– PI 00634580955 con sede in legale in località Pranu e Cixiri, Tanca Molinu, Frazione Sili, Oristano, è concesso il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e l'amplamento della cava per inerti alluvionali (L.R. n 30/89; art.2, lett. "c"), denominata Pranu e Cixiri - Tanca Molinu, in comune di Oristano, Frazione Sili (OR), come descritto nel progetto, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto dai seguenti elaborati regolarmente vidimati che saranno custoditi presso la cava, al fine di agevolare le attività di verifica e il controllo dell'andamento dei lavori:

	Cava in località Pranu Cixiri – Tana Molinu - Progetto di ampliamento e recupero ambientale (escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)	Giu 2012
R01	Progetto di ampliamento e recupero ambientale STRALCIO CTR (escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)	Giu 2012
R02	Progetto di ampliamento e recupero ambientale	Giu 2012



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

	Restituzione aerofotogrammetrica <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	
R06	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Piano di ampliamento <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R07	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Planimetria avanzamento lavori <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R08	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Sezioni avanzamento lavori <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R09	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Sezioni <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R10	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Varie <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R11	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Cronoprogramma <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R12	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Gestione delle acque <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R13	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Reti di monitoraggio <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
R14	Progetto di ampliamento e recupero ambientale Planimetria stato finale <i>(escluse le parti relative ai lotti 2,3 e 4 rinunciati)</i>	Giu 2012
	Cava in località Pranu Cixiri – Tana Molinu - Modifica del Progetto di coltivazione	Ott 2013
Tav 01	Corografia IGM 1:25.000 – Limite aree di cava	Sett 2013
Tav 02	Corografia CTR 1:10.000 – Limite aree di cava	Sett 2013
Tav 03a	Planimetria catastale –limite delle aree di cava REV 1	Nov 2014
Tav 04	Carta geologica –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 05	Carta idrogeologica –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 06	Carta uso del suolo –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 07	Carta dei suoli e della capacità d'uso –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 08	Carta dei paesaggi –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 09	Inquadramento vincolistico –limite delle aree di cava	Sett 2013
Tav 10	Valutazione del giacimento area di ampliamento	Sett 2013



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Tav 11	Progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale	Sett 2013
Tav 11a	Progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale – Fase iniziale	Nov. 2013
Tav 11b	Progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale – Fase intermedia	Nov. 2013
Tav 11c	Progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale – Fase finale	Nov. 2013
Tav 12	Rappresentazione fotografica dei luoghi	Sett 2013
Tav 13	Carta sull'impatto visivo	Sett 2013
Tav 14	Vasca per la chiarificazione delle acque	Sett 2013
	Computo metrico dei costi di recupero	Apr. 2015

ART. 2 il rinnovo di cui al precedente art.1 ha una durata di anni 5 (cinque) dalla data della presente determinazione.

ART. 3 L'area interessata dai lavori di coltivazione, è distinta al catasto del comune di Oristano ai Fogli n.11 e 12, mappali n. 234, 235c, 235n, 251, 36, 268, 252, 253, 180, 254a, 255, 243, 31parte, 218, 220parte, 70parte, 267parte, per una superficie complessiva di 44 ettari circa, è delimitata sul terreno da n. 21 (ventuno) pilastri descritti e posizionati così come indicato nel verbale di delimitazione allegato.

Art. 4 La Società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 30/89, è obbligata ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla osta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico – ambientali, storici ed archeologici, le quali si intendono integralmente riportate, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/49 del 14.5.2013 e n. 1/13 del 13.1.2015;

Art. 5 per quanto non riportato nel presente dispositivo si fa riferimento alle norme vigenti in materia e agli obblighi e prescrizioni contenuti nei precedenti provvedimenti amministrativi.

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale ed all'Assessore dell'Industria, è pubblicata per estratto sul BURAS e comunicata a tutti gli interessati.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia.

È altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Il Direttore del Servizio

Ing. Gabriella Mariani

K SOSTITUTO della S
Giuseppe Ruffo

Funz. Istruttore GV *ar*

Resp. Sett. GP *e*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio Attività Estrattive

DETERMINAZIONE PROT. N. 11520 REP. 525 DEL 2 AGO. 2011

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – Determinazione riguardante il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Monte Sparau in agro del Comune di Morgongiori (OR), a favore della società Sarda Perlite S.r.l. .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale n. 3 del 26.02.1948, e relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il D.P.R. 19.06.1979 n. 348 ed in particolare l'art. 48 concernente, tra l'altro, l'esercizio da parte della Regione di tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di cave e miniere;
- VISTA la L.R. 07.06.1989 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di cava;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 3/S.P. del 05.03.1991 riguardante l'istituzione del Catasto regionale dei giacimenti di cava;
- VISTO lo stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), normativa di attuazione, approvato dal Consiglio Regionale il 30.06.1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 28.07.1993;
- VISTI la L.R. n. 8/2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", ed il DPGR n.82 del 7 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesistico Regionale;
- VISTO il D.P.R. 09.04.1959 n. 128, concernente "Norme di Polizia delle miniere e delle cave" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e successive modifiche e integrazioni recante l'"Attuazione delle direttive 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 concernente "Attuazione dell' art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro", così come modificato dal D.Lgs 03.08.2009 n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione n. **525** del - 7 AGO. 2011

- VISTA la L.R. 9.08.2002 n. 15, art. 8, riguardante l'intesa tra l'Amministrazione regionale ed il comune territorialmente competente e l'eventuale assoggettamento alla procedura di VIA o di Verifica dei progetti relativi alle attività di cava e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008 recante "Norme sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive";
- VISTA la L.R. 11.06.1990 n. 16 sull'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la L.R. 13.11.98 n. 31 e successive modifiche e integrazioni concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO il DPGR 13.01.2000 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali, della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati, e loro denominazione;
- VISTO Il D.P.Reg. Rep. n. 12, Prot. 10915, del 26.05.2009, che nomina la Dott.ssa Paola Botta Direttore del Servizio delle Attività Estrattive;
- VISTA la precedente determinazione di autorizzazione attività estrattiva n. 230 del 02.05.2002, per anni 8 (otto);
- VISTA l'istanza del **13.05.08** con la quale, ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 30/89, la Sarda Perlite S.r.l., con sede in Cagliari, via Barone Rossi 27 - p.IVA 02155960921 - ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con contestuale ampliamento, per la coltivazione della cava di perlite in loc. Monte Sparau, agro del Comune di Morgongiori (OR);
- VISTA la determinazione n. 86 del 23.02.2011 concernente la proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 230 / 2002;
- VISTO il titolo di disponibilità del giacimento costituito da contratto di concessione stipulato in data 11.05.11 tra la Sarda Perlite S.r.l ed il Comune di Morgongiori, proprietario dei terreni, e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Oristano in data 12.05.2011;
- VISTO il referto d'avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione all'Albo Pretorio del Comune di Morgongiori, datato 03.11.10, senza opposizioni;
- VISTO il certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Morgongiori, con la quale si certifica la compatibilità urbanistica del progetto proposto, ai sensi all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 15/2002;
- VISTA l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 2261 del 15.10.2010 dal Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano;
- VISTO il parere tecnico rilasciato in data 20.05.11, prot. n. 41126, dal Corpo Forestale e di V.A., Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano, con la quale si esprime parere favorevole alla prosecuzione dei lavori estrattivi coma da progetto di variante presentato;
- VISTO il nullaosta della Soprintendenza Archeologica per le Province di CA e OR rilasciato in data 15.04.2011, prot. n. 2269;
- VISTA la deliberazione n. 11/18 del 19.02.08 adottata dalla Giunta Regionale riguardante la procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.1 del 18.01.1999 e s.m.i., relativa al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava in argomento e notificata al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione n. 525 del 2 AGO 2011

proponente, con nota del 26.05.08, n. 13705, da parte del Servizio SAVI dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente;

- VISTA la nota n. 2436 del 02.02.09 del Servizio SAVI dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente, con la quale si comunica la rispondenza alle prescrizioni della DGR n.11/18 delle integrazioni al progetto di recupero ambientale trasmesse in data 13.11.08 e 07.12.08;
- PRESO ATTO della polizza fidejussoria n. 1305.17.27.2031867 del 07.07.2011, stipulata dalla Società con la SACE BT S.p.A. Compagnia di Assicurazioni (cod. ISVAP 40153) – Direzione Generale di Roma, per un importo di € 650.000,00 (Euro seicentocinquantamila\00), a garanzia delle esecuzione delle opere di recupero ambientale del sito di cava;
- VISTO l'elaborato grafico di delimitazione dell'area di cava redatto su cartografia catastale e del verbale del sopralluogo effettuato in data 09.06.11 da un funzionario di questo Servizio, con il quale si è preso atto dell'apposizione dei termini di vertice sui terreni interessati sulla base della cartografia di delimitazione citata;
- VISTO il piano di gestione dei rifiuti estrattivi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 117/09;
- RITENUTO che la Sarda Perlite S.r.l. abbia idonee capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività;
- VALUTATA la rilevanza, ai fini dell'economia locale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione;
- VISTA l'intera documentazione tecnico-amministrativa presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione in argomento, per la quale il funzionario incaricato dell'istruttoria ha espresso parere favorevole;
- RITENUTO di dover procedere in merito.

DETERMINA

- ART. 1 Alla **Sarda Perlite S.r.l.**, con sede in Cagliari, via Barone Rossi 27 - p.IVA 02155960921 - e rinnovata l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di perlite (L.R. n 30/89; art.2, lett. "b"), in località **MONTE SPARAU**, in territorio del Comune di **Morgongiori (OR)**.
- ART. 2 L'autorizzazione di cui al precedente art.1 ha una durata di anni **8 (otto)** dalla data della presente determinazione.
- ART. 3 L'area interessata dai lavori di coltivazione, catastalmente individuata al Foglio n 6 mappali 47a p., 48a p. e Foglio 5 mappali 42, 44a p., 46 p. del Comune di Morgongiori (OR), ha un'estensione di circa 33 ha, ricade nella tavoletta I.G.M. - F 217 II S.O, ed è stata delimitata sul terreno da 12 (dodici) picchetti descritti e posizionati così come indicato nel verbale di delimitazione allegato alla presente determinazione.
- ART. 4 La società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 30/89, è obbligata :
- a) a proseguire i lavori di coltivazione in modo continuativo secondo il progetto definitivo approvato dal Servizio Attività Estrattive, salvo eventuali varianti in corso d'opera da autorizzarsi preventivamente dallo stesso Servizio su domanda della società titolare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione n. 525 del 2 AGO 201

doendosi in caso contrario provvedere all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 30, comma 2, della L. R. 30/89;

- b) a trasmettere ogni variazione della denuncia di esercizio all'Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive ed al Comune nel cui territorio ricade l'attività di cava, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 24 DPR 128/59 e successive modifiche;
- c) ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione dell'attività estrattiva;
- d) ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare con cura al personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
- f) a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area di cava ed a trasmettere comunque mensilmente, all'Assessorato Industria, il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella cava, anche se negativo;
- g) a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive citato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che fossero richiesti;
- h) a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, della ragione sociale o nella sede della ditta, come pure, in caso di società, tutte le modifiche che si dovessero apportare all'atto costitutivo o allo statuto della società titolare, o che si dovessero verificare nella composizione del consiglio di amministrazione;
- i) ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nulla osta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico – ambientali, storici ed archeologici ed in particolare alle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n.13/19 del 04.03.08 summenzionata;
- j) a rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al precedente punto i) in merito ai vincoli territoriali di competenza;
- k) a rinnovare alla scadenza i contratti concernenti la disponibilità dei fondi sui quali si esercita l'attività estrattiva, compresi entro la delimitazione;
- l) a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nell'attività estrattiva, con relativa motivazione;
- m) ad adeguare l'importo della fideiussione stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 5 L'autorizzazione di cui alla presente determinazione ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espressamente dall'art. 21 della L.R. n. 30/89.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione n. 525 del 2 AGO 2011

- ART. 6 La società titolare dell'autorizzazione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree sottoposte ad attività di coltivazione, secondo il progetto approvato dal Servizio Attività Estrattive, a compimento del quale sarà concesso lo svincolo della polizza fideiussoria di cui alle premesse, salvo eventuali varianti preventivamente approvate dallo stesso Servizio.
- ART. 7 La presente autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di livelli produttivi su base annuale così come previsto nel progetto di coltivazione approvato.
- ART. 8 La presente autorizzazione, nel caso si rendesse necessario, dovrà essere adeguata agli eventuali limiti e vincoli stabiliti nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, di cui all'art. 6 della L.R. n. 30/89.
- ART. 9 La presente determinazione può essere oggetto di revoca ai sensi del disposto di cui all'art. 29 della L.R. 30/89.

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale ed all'Assessore dell'Industria ed è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

E altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Paola Botta

Funz. Istr. p.m. S. Milia

Resp. Sett. dott. G. Paolucci



SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO RIFIUTI

Registro Generale: n. 3161 del 21 /07/2011

Registro di Settore: n. 371 del 21 /07/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Gabriele Basciu – Località “Sa Matta Manna” Comune di Marrubiu

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 118 della Costituzione comma 1, che così recita “Le funzioni sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa”.

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Testo Unico Ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 concernente la “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. ‘Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti’”;

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

VISTA la deliberazione di G.P. n. 19 del 25.01.2008 con la quale sono state assegnate le competenze ai settori ai sensi della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

VISTA la deliberazione di G.P. n. 208 del 9 settembre 2008 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL. – assegnazione di competenze ai settori – integrazione deliberazione n. 19 del 25.01.2008”;

DATO ATTO che in virtù di quanto sopra esposto, la Provincia è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al D.Lgs. 152/06 Parte IV, che disciplina i procedimenti di autorizzazione relativi, alla costruzione e all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria;

VISTA l'autorizzazione concessa con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006 dall'Assessorato per la Difesa dell'ambiente R.A.S. alla Ditta Basciu Gabriele, per la gestione di una discarica per rifiuti da demolizione e annesso impianto di riciclaggio inerti, in località “Sa Matta Manna”;

VISTE le Determinazione n. 647/II del 16 maggio 2006, Determinazione n. 935/II del 04 luglio 2006, Determinazione n. 51/II del 23 gennaio 2007, Determinazione n. 35870/1495 del 19 ottobre 2007 e Determinazione n. 43964/1975 del 13 dicembre 2007 che integrano e modificano l'autorizzazione di cui

sopra;

VISTA la nota, e relativi elaborati tecnici allegati, trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu, acquisita al ns. prot. n. 902 del 10 gennaio 2011, con la quale richiede il rinnovo dell'autorizzazione concessa dalla R.A.S. con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu acquisita con protocollo n. 11591 del 10 marzo 2011;

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato in data 21 marzo 2011, dai Funzionari del Servizio Rifiuti;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio di questo Settore;

VISTO il parere espresso dalla R.A.S. trasmesso con nota prot. n. 7536 del 05 marzo 2011 acquisito con protocollo n. 15266 del 06 aprile 2011;

CONSIDERATO che la Ditta Basciu Gabriele risulta iscritta alla Camera di Commercio di Oristano nell'Albo Imprese Artigiane con il n. 7847, C.F. BSCGRL60C227L122B ed il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Sig. Basciu Gabriele;

VISTA la determinazione n. 166 del 13 aprile 2011 con la quale si rinnova l'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 della suddetta autorizzazione il provvedimento è decaduto poiché non è stata presentata entro i termini previsti dallo stesso articolo la cedola di pagamento degli oneri di istruttoria.

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 28547 12 luglio 2011 con la quale il proponente Sig. Gabriele Basciu richiede nuova istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

VISTO che alla domanda di cui sopra è allegata la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (pari a 200,00 Euro) di cui all'art. 6 della determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 166 del 13 aprile 2011.

RITENUTO il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 31 dicembre 2009 che assegna al Dott. Ing. Antonio Sanna la titolarità di tutte le funzioni che attengono al Settore Ambiente e Suolo.

RITENUTO per quanto sopra di poter disporre il rinnovo dell'autorizzazione dell'attività in argomento;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

ART. 1 - di rinnovare l'autorizzare alla Ditta Basciu Gabriele per la gestione di una discarica per rifiuti inerti da demolizione, operazione D1 così come definita nell'allegato B della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e annesso impianto di recupero, operazione R5 così come definita nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in località "Sa Matta Manna" in Comune di Marrubiu ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci) dalla data di emanazione del presente provvedimento;

ART. 2 - la Ditta Basciu Gabriele è autorizzata a trattare nell'impianto di recupero per rifiuti inerti (operazioni R13 e R5 così come definite nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) i seguenti codici CER:

- a) 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- b) 170101 cemento;
- c) 170102 mattoni;
- d) 170103 mattonelle e ceramiche;
- e) 170107 miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;

- f) 170202 vetro;
- g) 170504 terre e rocce diverse da quelle da cui alla voce 170503;
- h) 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- i) 200202 terra e rocce;
- j) 010409 scarti di sabbia e argilla;
- k) 101311 rifiuti di produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- l) 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- m) 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505;
- n) 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;

ART. 3 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 deve intendersi valida per una capacità complessiva di smaltimento pari a, 29028 mc dei quali 10231 mc destinati alla copertura superficiale, ed è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, nell'ambito della rete di sorveglianza prevista nel piano di adeguamento approvato;
- 2) la discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'autorizzazione provinciale;
- 3) nella discarica potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuto:
 - 170101 cemento;
 - 170102 mattoni;
 - 170103 mattonelle e ceramiche;
 - 170107 miscugli di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche;
 - 170202 vetro;
 - 170504 terre e rocce;
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
 - 200202 terra e rocce;
 - 010409 scarti di sabbia e argilla;
- 4) i rifiuti dovranno essere abbancati e compattati secondo le modalità previste nel piano di adeguamento approvato;
- 5) è vietato il conferimento in discarica di rifiuti putrescibili di origine urbana;
- 6) la ditta autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
- 7) durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- 8) il gestore dell'impianto come previsto dal d.lgs. 152/2006 s.m.i. dovrà comunicare alle Autorità competenti, con le modalità previste dal Ministero dell'Ambiente, le quantità e le caratteristiche

qualitative dei rifiuti oggetto dell'attività;

- 9) il gestore ai sensi del d.lgs. 36/2003, dovrà, entro il 30 Aprile di ogni anno, produrre una relazione da trasmettere alla Provincia di Oristano, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, e al Comune di Marrubiu ; la relazione deve contenere i seguenti elementi:
- la quantità e la tipologia dei rifiuti smaltiti e il loro andamento stagionale;
 - il volume occupato e la capacità residua nominale della discarica;
 - i dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;
 - il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito e il codice europeo del rifiuto stesso in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti,
 - i risultati del programma di sorveglianza, i controlli effettuati relativi alla fase operativa;
- 10) il gestore dovrà provvedere con frequenza mensile, alla verifica del livello piezometrico dei pozzi spia con idonea strumentazione; inoltre, con cadenza trimestrale, dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi-spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 al d.lgs. n.36/2003;
- 11) la ditta autorizzata dovrà provvedere, secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
- 12) i controlli sulle matrici ambientali dovranno essere effettuati con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di sorveglianza e controllo;
- 13) dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti così come previsto dall'allegato V, parte I Alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 14) all'atto dell'esaurimento della volumetria della discarica dovrà essere trasmessa idonea comunicazione e documentazione alla Provincia di Oristano, affinché vengano attivate le procedure di chiusura ai sensi del d.lgs. 36/2003;
- 15) la ditta autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia di Oristano ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 16) il gestore della discarica è tenuto a ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART.4 - L'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 2 è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

- 1) le aree di deposito dei materiali recuperati, di deposito temporaneo e di messa in riserva dei rifiuti devono essere ben delimitate, separate e contraddistinte da adeguata cartellonistica;
- 2) i servizi ausiliari dell'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- 3) il gestore dell'impianto dovrà registrare le annotazioni di carico e scarico, le tipologie e le quantità dei rifiuti trattate e prodotte ai sensi dell'art. 188 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4) i rifiuti abbancati temporaneamente presso l'impianto di recupero ai fini della messa in riserva (R13), non possono superare la quantità massima di 1.000 mc;
- 5) il gestore dell'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera in quanto con nota nostro prot n. 52313 del 17 ottobre 2006 ha aderito alle autorizzazioni in via generale ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991 rilasciate dalla Regione Sardegna con determinazione del direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n.

1180/4 del 23 maggio 2002.

ART. 5 - La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

ART. 6 - La ditta autorizzata è tenuta, inoltre, a prestare apposita garanzia finanziaria sull'impianto di recupero inerti, calcolata, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15 luglio 2008, in € 200.000,00 (duecentomila); la stessa dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., pena la decadenza del presente atto.

ART. 7 - La Provincia di Oristano e l'ARPAS svolgeranno il compito del controllo degli adempimenti derivanti dal rilascio della presente atto, sul riferimento normativo del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 8 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio della Provincia per 15 (quindici) giorni consecutivi e trasmesso alla R.A.S. - Servizio Gestione Rifiuti, ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano ed al Comune di Marrubiu.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Ing. Antonio Sanna



PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1512 del 23/10/2017

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 ALLA SOCIETA' C.E.S.P.O. S.R.L. DI SIMAXIS PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO COMUNALE DI SIMAXIS, LOCALITÀ FEUREDDA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

VISTA la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";

VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano;

VISTA l'autorizzazione regionale n. 22343/771 del 29/06/2007, con cui la società **C.E.S.P.O. S.n.c.** è stata autorizzata alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio

comunale di Simaxis, località "Feuredda";

VISTA la nota pervenuta con prot. n. 5228 del 30/03/2017 in cui la Società **C.E.S.P.O. S.r.l.** chiedeva, motivandola, la proroga della scadenza dell'autorizzazione;

VISTA la nota n. 7806 del 10/05/2017 in cui la Provincia di Oristano concedeva una deroga di mesi 6 per la presentazione dell'istanza di rinnovo;

CONSIDERATO che, con nota assunta al prot. n. 13101 del 28/07/2017, la **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha fatto istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopracitata trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta;

CONSIDERATO che:

- la società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Manis Francesco;

- l'elenco dei Codici CER del per i quali la Società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, in ottemperanza all'Art. 1 punto 6.1 lettera a) della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, non comporta la presentazione delle garanzie finanziarie;

VISTI gli esiti del sopralluogo svoltosi in data 21/09/2017,

CONSIDERATO che la società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria;

DATO ATTO che il richiedente unitamente all'istanza ha consegnato la marca da bollo N. 01132039324930, acquisita agli atti, da apporre sul provvedimento autorizzativo;

RITENUTO conseguentemente di poter rinnovare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTO che il Responsabile del Servizio Protezione Civile, rifiuti e difesa del suolo ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2 del 4/02/2016, è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano
- n. 69/13 del 23/12/2016, con la quale si è preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 29 del 11/11/2016, gli Amministratori Straordinari delle Province di Sassari, Oristano, Sud Sardegna e Nuoro restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri

Enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il rinnovo richiesto dalla SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. di SIMAXIS, dell'autorizzazione alla gestione della Discarica controllata per rifiuti inerti da demolizione sita in territorio comunale di Simaxis, località "Feuredda", identificato nel Catasto al foglio n. 7, mappali n. 231 (parte) e 231 (parte).

ART. 2 La SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. DI SIMAXIS è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Discarica di rifiuti inerti da demolizione.

ART. 3 La SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. di Simaxis è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di smaltimento (operazione di smaltimento D1 ai sensi dell'All. C al D.Lgs. 152/2006, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento.

ART. 4 Il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Francesco Manis.

ART. 5 L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società C.E.S.P.O. S.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 8 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 9 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 10 È fatto obbligo alla società C.E.S.P.O. S.r.l. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 11 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 12 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni

richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART. 13 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 14 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 15 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17bis dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01132039324930 che, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

- Allegato A: Planimetria discarica
- Allegato B: Quadro prescrittivo (include elenco codici CER).

Oristano li, 23/10/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1299 del 24/06/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 ALLA DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. SOLARUSSA DI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO COMUNALE DI ZERFALIU, LOCALITÀ IS PISCINALIS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con autorizzazione n. 02 del 25.06.2009, concessa con determinazione dirigenziale n. 252 del 25.06.2009, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è stata autorizzata alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu, località "Is Piscinalis";

- che, con nota datata 19.12.2013, assunta al prot. n. 39120 del 19.12.2013, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione sopracitata trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta;

CONSIDERATO che:

- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Oristano con il n. 61119, con C.F 00708990957 e Numero REA OR – 121138;
- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Alessandro Ruggiu;
- con PEC del 04 giugno 2014 la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha richiesto di rinunciare all'Iscrizione del CER 01.04.13 (rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra) al fine di ottenere lo stralcio dello stesso dal provvedimento autorizzativo di rinnovo di

cui all'istanza in oggetto;

- l'elenco dei Codici CER del per i quali la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, in ottemperanza all'Art. 1 punto 6.1 lettera a) della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, non comporta la presentazione delle garanzie finanziarie;

DATO ATTO cheta il richiedente unitamente all'istanza ha consegnato la marca da bollo N. 010130105274255, acquisita agli atti, da apporre sul provvedimento autorizzativo;

VISTI

- il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che specifica i compiti e le funzioni delle Province in materia di gestione rifiuti;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto "*direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "*Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";

RILEVATO che nell'autorizzazione in essere non è richiesta la presentazione del piano dei controlli in essere;

RITENUTO conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 sono state incardinate nel settore Ambiente e Suolo le funzioni conferite dalla L.R. 9/2006 in materia di gestione dei rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Suolo;

VISTO

- che l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esame degli atti e della documentazione allegata all'istanza, ha constatato la correttezza degli stessi ed ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento;
- che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il rinnovo richiesto dalla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis", identificato nel Catasto al foglio n. 11 , mappale/i n. 1-2-81-86-94.

ART. 2 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Discarica di rifiuti inerti da demolizione

ART. 3 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di smaltimento (operazione di smaltimento D1 ai sensi dell'All. C al D.Lgs. 152/2006, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di **dieci anni** a partire dal 25 giugno 2014.

ART. 4 Il responsabile tecnico dell'impianto è Dott. Alessandro Ruggiu .

ART. 5 L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 8 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 9 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 10 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di adempiere agli eventuali obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI".

ART. 11 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 12 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 13 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 15 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 16 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01130703561729 che, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 24/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

UFFICIO RIFIUTI

Allegato B

QUADRO PRESCRITTIVO

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di un impianto di Discarica di Rifiuti Inerti da Demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis" .

Proponente: GUIDO RUGGIU S.R.L. - Sede del proponente Solarussa Loc. Bia de Tramatzà S.P. 9 km. 5,800

PARAGRAFO 1: descrizione delle operazioni (di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/06 parte IV) da effettuarsi sui rifiuti

D1 - messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

PARAGRAFO 2: Elenco codici CER autorizzati

codice CER	Descrizione	Tipo operazione (all. B e C)
17.01.01	Cemento	D1
17.01.02	Mattoni	D1
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	D1
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	D1
17.02.02	Vetro	D1
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	D1
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	D1

PARAGRAFO 3: QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE

L'impianto è autorizzato per una quantità residua pari a 209.260 mc, comprensiva dello stato finale, aggiornato all'ultima relazione annuale datata 3 aprile 2014.

PARAGRAFO 4: PRESCRIZIONI

L'autorizzazione, di cui il presente allegato B è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

1. La società autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'All. 2 al D.Lgs. n. 36/03;
2. La discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'Autorizzazione Provinciale;
3. Nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente Paragrafo 2;
4. Il gestore è tenuto ad eseguire la verifica di conformità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27.09.2010 previa acquisizione della caratterizzazione di base, per i rifiuti non presenti nella tabella 1 del D.M. 27.09.2010 art. 5 dovrà essere allegata certificazione di preventiva caratterizzazione da parte del produttore;
5. I rifiuti dovranno essere abbancati e compattati;
6. E' vietato il conferimento in discarica dei rifiuti putrescibili di origine urbana;
7. La società autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
8. Non dovranno essere conferiti all'impianto rifiuti contenenti amianto in fibra libera o legata;
9. È vietato l'incenerimento di qualsiasi rifiuto o sostanza all'interno dell'impianto;
10. L'accesso all'impianto deve essere consentito solo in presenza di personale;
11. L'accettazione di ogni partita di rifiuto speciale all'impianto deve essere condizionata dalla preventiva acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
12. La quantità dei rifiuti depositati all'interno del bacino di discarica non deve superare i quantitativi previsti nel precedente Paragrafo 3;
13. Devono essere assicurate la manutenzione e l'efficienza delle attrezzature utilizzate nell'impianto di smaltimento;
14. Devono essere assicurati l'ordine e la manutenzione in stato di efficienza delle aree di movimentazione dei rifiuti;
15. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico L. 447/ del 28.10.1995;
16. Durante le fasi di movimentazione devono essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
17. I rifiuti dovranno essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
18. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'autorità competente Provincia di Oristano, ogni variazione del Responsabile Tecnico, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
19. Il gestore dell'impianto di discarica controllata, come previsto dalla Legge n. 70/94 e dall'Art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà entro il 30 aprile di ogni anno produrre una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa e dovrà essere trasmessa alla Provincia, alla Regione – Assessorato difesa dell'Ambiente e al Comune di Zerfaliu.
 - La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - i. Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - ii. Volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - iii. I dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;

iv. Il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito ed il CER.

20. Con frequenza mensile la società dovrà provvedere alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione;
21. Con frequenza trimestrale la società dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati in tabella 1 dell'All. 2 al D.Lgs. 36/03;
22. La società autorizzata dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'All. 2 al D. Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
23. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali pulverulenti ;
24. presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m. e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
25. all'atto dell'esaurimento della volumetria, dovrà essere trasmessa idonea comunicazione alla Provincia ed all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, affinché vengano attivate le procedure di chiusura; per l'area in cui sono stati conferiti rifiuti contenenti amianto dovrà essere realizzata una copertura finale (conforme al D.Lgs. 36/03) e come dalla determinazione della RAS n. 1434/IV del 16.06.2004, sarà vincolata a qualsiasi utilizzo e dovrà essere opportunamente segnalata mediante picchetti e cartello recante la profondità del settore destinato ai RCA. L'ubicazione dell'area dovrà essere, inoltre, riportata su apposito elaborato grafico da trasmettere a questo servizio, alla RAS, Servizio tutela del territorio e agli Enti deputati ai controlli;
26. il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 commi 24 e seguenti della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549.
27. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, la società dovrà trasmettere il Piano di Sorveglianza e Controllo delle matrici ambientali ai sensi del D.Lgs. 36/2003 punto 5 dell'Allegato 2.

Sottoscritto dal Dirigente

CASU LUCIANO

con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI, BONIFICHE, AIA, VIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 455 del 17/04/2018

Oggetto: RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 14 DEL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 DELLA EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL SITA IN LOC. FENOSU EX SITO MDM AD ORISTANO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con propria determinazione n. 400 del 10.09.2002 la Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica s.r.l. veniva iscritta, con il n 14, al Registro Provinciale delle Imprese;
- con propria determinazione n. 130 del 29.02.2012 è stata regolarizzata l'iscrizione della Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l. - località Fenosu ex sito M.D.M. - Oristano al n 014 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con propria determinazione n. 144 del 7.03.2012 è stata parzialmente rettificata la determinazione n. 130 del 29.02.2012;
- con propria determinazione n.361 del 29/01/2013 è stata rinnovata "*Iscrizione al registro provinciale ex artt. 214 - 216 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.*"

CONSIDERATO CHE

- gli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. disciplinano rispettivamente le attività e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate e le operazioni di recupero;
- gli stessi articoli demandano ai decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dello sviluppo economico e della salute e delle politiche agricole la definizione delle norme che regolano la materia;
- in assenza dei citati decreti continua ad applicarsi quanto disposto dal DM 05.02.1998 e s.m.i. "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22*", così come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i, artt. 214-216, prevede l'iscrizione in apposito registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti a condizione che vengano rispettate norme tecniche e prescrizioni specifiche.

- con DGR 1/31 del 17.01.2014 sono state emanate le “Linee Guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata”

VISTA la comunicazione della Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl - con sede legale in Viale del Lavoro n.11 a Nuoro e sede operativa nella Località “Fenosu” ex sito Mdm ad Oristano, presentata al Suape di Oristano in data 02/10/2017, pervenuta a questo ufficio in data 12/01/2018, protocollata in data 15/01/2018- con la quale viene dichiarato:

- la rinuncia di alcune delle operazioni di recupero per le tipologie di rifiuto di cui ai seguenti punti dell’All.1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98: 1.1, 2.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, 9.1 la quale non modifica le tipologie di rifiuti ammesse in ingresso e non modifica le quantità annualmente trattate per ciascuna tipologia;
- il rinnovo dell’iscrizione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in classe 5 per le operazioni R13 – R3 – R4 delle seguenti tipologie di rifiuti:

Tipologia di cui D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.	Descrizione tipologia	CER Codici catalogo europeo	Operazioni di recupero	Quantità t/anno
1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101 - 150105 - 150106 - 200101	R13	50
2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	170202 - 191205 - 160120- 200102 - 150107-101112	R13	50
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 - 120101 - 100210 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190118 - 190102 191202 - 200140 - 100299	R13-R4	3200
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100899 - 110501 -110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 -170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13-R4	600
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003,	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13-R4	600

	n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili			
5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13-R4	600
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 - 170402 - 170411	R13-R3-R4	50
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	R13-R3-R4	50
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	R13-R4	200
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214 - 160216 - 200136	R13-R3-R4	200
6.1.	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 - 150102 - 200139 - 191204 - 170203	R13	120
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	R13	20
6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213 - 120105 - 160119	R13	20
6.6	imbottiture sedili in poliuretano espanso	070213 - 120105 - 160119	R13	20
6.11	pannelli sportelli auto	070213 - 070299 - 120105 - 160119	R13	20
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 - 030105 - 150103 - 030199 - 170201 - 191207 -	R13	100

		200138 - 200301		
			SOMMA	5900

CONSIDERATA la visita preventiva effettuata dai tecnici dell'ufficio rifiuti in data 13/03/2018, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.152/06 e dall'art.8 comma 4 del D.Lgs n.151/2005, durante la quale è stata verificata la conformità dell'impianto ai requisiti imposti dalle norme sopracitate.

TENUTO CONTO

- della comunicazione inviata al SUAPE, con pratica n.8726 del 03/04/2018, con la quale Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl dichiara il riordino delle aree di messa in riserva R13 secondo la planimetria allegata;
- del versamento di € 103,29 effettuato in data 26/04/2017 dalla Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl corrispondente alla classe di attività 5, come stabilito dal D.M. n° 350 del 21 luglio 1998 che regola le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione;

VISTO che l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esame degli atti e degli elaborati allegati all'istanza ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento;

VISTO che il Responsabile del Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2 del 4/02/2016, è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano
- n. 69/13 del 23/12/2016, con la quale si è preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 29 del 11/11/2016, gli Amministratori Straordinari delle Province di Sassari, Oristano, Sud Sardegna e Nuoro restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

Art.1 Di rinnovare l'iscrizione alla Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl al n.14 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività ex art. 214-216 per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi, per le operazioni R13 - R3 - R4, per l'impianto con sede legale in Viale del Lavoro n.11 a Nuoro e sede operativa nella Località "Fenosu" ex sito Mdm nel Comune di Oristano, con una potenzialità massima di impianto pari a 5900 t/a corrispondente alla classe di attività 5 (quantità annua di rifiuti <a 6000 t/a e ≥3000 t/a);

Art.2 Di dare atto che il Responsabile Tecnico è il Sig. Salvatore Canu.

Art.3 Di stabilire che la Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl deve effettuare le operazioni di recupero secondo le tipologie di rifiuti e i limiti quantitativi di seguito riportati:

Tipologia di cui D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.	Descrizione tipologia	CER Codici catalogo europeo	Operazioni di recupero	Quantità t/anno
1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101 - 150105 - 150106 - 200101	R13	50
2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	170202 - 191205 - 160120- 200102 - 150107-101112	R13	50
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 - 120101 - 100210 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190118 - 190102 191202 - 200140 - 100299	R13-R4	3200
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100899 - 110501 - -110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - -170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13-R4	600
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13-R4	600
5.2	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13-R4	600
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 - 170402 - 170411	R13-R3-R4	50
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 - 160122 -	R13-R3-R4	50

		160216 - 170401 - 170411		
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	R13-R4	200
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214 - 160216 - 200136	R13-R3-R4	200
6.1.	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 - 150102 - 200139 - 191204 - 170203	R13	120
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	R13	20
6.5	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213 - 120105 - 160119	R13	20
6.6	imbottiture sedili in poliuretano espanso	070213 - 120105 - 160119	R13	20
6.11	pannelli sportelli auto	070213 - 070299 - 120105 - 160119	R13	20
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 - 030105 - 150103 - 030199 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	100
			SOMMA	5900

Art.4 La Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 05.02.1998 e s.m.i., la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso l'impianto non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti indicata. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- b. deve rispondere a quanto indicato all'art. 188 ter lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'annotazione della movimentazione dei rifiuti;

- c. la pavimentazione destinata alla viabilità deve essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;
- d. i rifiuti devono essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- e. devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 e segnatamente:
 - La classificazione dei rifiuti sarà supportata da analisi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero, successivamente ogni 24 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo
 - I test di cessione saranno eseguiti a inizio attività, successivamente ogni 12 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
 - Le analisi per determinare le caratteristiche della materia prima saranno preliminari alla prima uscita di materia dall'impianto, successivamente ogni 24 mesi e per ogni modifica sostanziale dell'impianto
 - I certificati delle analisi e dei test di cessione saranno conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
- f. deve comunicare al Servizio rifiuti e valutazioni ambientali della Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;
- g. deve trasmettere ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), al Servizio rifiuti e valutazioni ambientali della Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi del D.M. n.350 del 21/07/1998;
- h. deve comunicare alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto della richiesta d'iscrizione al Registro provinciale.

Art.5 Di stabilire che il rinnovo dell'iscrizione Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl al Registro provinciale ha validità 5 anni a decorrere dalla data di trasmissione della nota del SUAP del 15/01/2018.

Art. 6 sono fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia

Art.7 Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1/31 del 17.01.2014, al SUAP di Oristano per darne comunicazione alla Eurodemolizioni e raccolta ecologica Srl, al Comune di Oristano, all'ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano, alla ASL di Oristano ed alla Regione Sardegna Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 17/04/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO

Determinazione n. 455 del 17/04/2018 pag.7/ 8

con firma digitale